



## PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 14 GEN 2015

decreto n. 1

oggetto Nomina del rappresentante della Provincia in seno al Consiglio direttivo delle Colonie Alpine Veronesi.

decisione Il sottoscritto Presidente nomina il rappresentante della Provincia in seno al Consiglio direttivo delle Colonie Alpine Veronesi, nella persona del signor:

- Alberto Fenzi, [REDACTED]

motivazione Lo statuto provinciale<sup>1</sup> prevede che il Presidente deve nominare e designare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale ha definito gli indirizzi generali nel regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni<sup>2</sup>.

L'Ente "Colonie Alpine Veronesi", Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza con sede in Verona, è stato istituito nel gennaio 1893 ed eretto in Ente Morale con decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 766.<sup>3</sup> Scopo dell'Ente è gestire i servizi socio-sanitari-assistenziali di tipo residenziale e territoriale con particolare riguardo ai minori e agli anziani, intesi sia come i beneficiari diretti dei servizi erogati, sia come campo di attività di studio, ricerca, sperimentazione.<sup>4</sup>

L'Ente è amministrato da un Consiglio direttivo composto da sette membri, che sono nominati: sei dall'Assemblea dei soci e uno dalla Provincia di Verona.<sup>5</sup> I componenti, per espressa previsione statutaria<sup>6</sup> durano in carica lo stesso numero di anni previsto dalla legge per i Consiglieri comunali.<sup>7</sup>

In occasione del rinnovo degli organi di governo della Provincia, è necessario provvedere alla nomina del nuovo rappresentante dell'Ente in seno al Consiglio direttivo.

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura è stato pubblicato<sup>8</sup> all'albo pretorio on line della Provincia nonché sul portale web provinciale. Notizia della pubblicazione è stata comunicata dal Presidente della Provincia ai Consiglieri provinciali il 18 novembre 2014. Nel termine previsto nell'avviso, e cioè entro il 3

<sup>1</sup> Statuto provinciale, articolo 62: "nomine".

<sup>2</sup> Deliberazione consiliare n. 62 dell'11 ottobre 1995, modificata con deliberazioni consiliari n. 10 in data 20 febbraio 2008, n. 3 in data 28 gennaio 2009 e n. 25 in data 8 aprile 2014.

<sup>3</sup> Statuto organico dell'Ente, articolo 1.

<sup>4</sup> Statuto organico dell'Ente, articolo 2.

<sup>5</sup> Statuto organico dell'Ente, articolo 9.

<sup>6</sup> Salva necessità di verifica in rapporto a nuovo ordinamento istituzionale della Provincia.

<sup>7</sup> Statuto organico dell'Ente, articolo 6.

<sup>8</sup> Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, articolo 2: "Pubblicità preventiva e termini".



**PROVINCIA DI VERONA**  
Il Presidente

Pagina 2/2

dicembre 2014, sono pervenute n. 3 proposte di candidatura.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa ha presentato in data 19 dicembre 2014 relazione istruttoria.

I candidati hanno i requisiti formali per la nomina. Il soggetto nominato è scelto fra le candidature presentate in ragione della sua esperienza nella gestione di progetti e temi di rilevanza socio-assistenziale, fra l'altro anche in relazione alla Fondazione Barbieri, della quale è allo stato Presidente.

avvertenze

Il servizio segreteria e affari generali comunicherà all'interessato la nomina e trasmetterà copia del presente decreto alle Colonie Alpine Veronesi, per gli adempimenti di competenza.

Il soggetto nominato è tenuto, fra l'altro:

- a presentare annualmente (e comunque ad ogni richiesta) al sottoscritto Presidente, che la trasmette al Consiglio, una relazione informativa sui programmi dell'ente e sulla loro attuazione;
- a comunicare alla Provincia qualsiasi informazione riguardante "l'amministrazione trasparente", come disciplinata dalla vigente normativa<sup>9</sup>;
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;
- ad attuare ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di anticorruzione e trasparenza.

La nomina potrà essere revocata anche in rapporto all'operato del nominato in seno all'organismo, e comunque per ogni ragione che faccia venir meno il vincolo fiduciario o comporti anche solo un pericolo di lesione dell'immagine della Provincia. La nomina potrà essere revocata, inoltre, nei casi previsti dal regolamento provinciale sulle nomine, nonché per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, oltre che in connessione al nuovo regime istituzionale delle Province.

Antonio Pastorello

<sup>9</sup> Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: "Per ciascuno degli enti (.....) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".